

Proposta di modifica del decreto 20 aprile 2005, Istituzione del parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 160/2019.

IL Ministro della transizione ecologica

d'intesa con

il Ministro della cultura

e con

le regioni Marche ed Emilia-Romagna

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che, nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 come modificato dal decreto legislativo del 6 dicembre 2002, n. 287;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio emesso d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e la Regione Marche del 20 aprile 2005 di istituzione del "Parco museo minerario delle miniere dello zolfo della Marche";

Vista la legge 27 dicembre 2017, n° 205, ed in particolare l'articolo 1, comma 317, che assicura il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n° 160, ed in particolare l'articolo 1, comma 512, che, al fine di tutelare, recuperare e conservare per fini ambientali, culturali, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, muta la denominazione del Parco in "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna", ed estende il territorio del Parco alle miniere di zolfo dei Comuni di Urbino e Cesena;

Vista la propria nota A403 del 28 settembre 2020 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato il procedimento di modifica ed integrazione del decreto 20 aprile 2005 "Istituzione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche" in applicazione dell'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

*Vista la documentazione trasmessa dal Consorzio di Gestione del "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna" con nota prot **Pxxx del gg/mm/aaaa** relativamente a:*

- 1) proposta di modifica dell'Allegato A) del DM 20 aprile 2005, con l'inserimento dei nuovi siti e beni;*
- 2) proposta, con relativa cartografia, sia d'insieme che di dettaglio, della nuova perimetrazione del Parco;*
- 3) documentazione disponibile concernente le caratteristiche e le peculiarità ambientali e storico-culturali dei nuovi siti introdotti;*
- 4) delibere del Consiglio Comunale di Urbino n. 75 del 30/11/2020 e del Consiglio Comunale di Cesena n. 22 del 25/3/2021, con manifesta volontà di inclusione nel Parco;*
- 5) proposta di modifica del citato DM 20 aprile 2005 approvata dal Consiglio Direttivo del Parco con Deliberazione n° **xx del gg/mm/aaaa** e dalla Comunità del Parco con deliberazione n° **xx dell gg/mm/aaaa**.*

DECRETA

Art. 1 - Istituzione del Parco

1. Il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con DM 20/4/2005, in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 512, della legge 26 dicembre 2019 n. 160 ha assunto la denominazione di "*Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna*" di seguito denominato "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*".
2. La formazione gessosa-solfifera marchigiana-romagnola, su cui insistono i siti del "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*", costituisce un patrimonio naturale di tipo geologico e geomorfologico con rilevante valore naturalistico ambientale ed è soggetta alle finalità previste dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Rientra fra gli obiettivi del "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*" la protezione e la tutela della formazione gessosa-solfifera marchigiana-romagnola.
4. I siti e i beni costituenti il "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*" sono individuati nell'Allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
5. L'ubicazione delle aree all'interno delle quali sono ricompresi i siti e i beni costituenti il "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*" è riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della cultura ed in copia conforme presso le regioni Marche, Emilia e Romagna ed il soggetto gestore del Parco.
6. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro della cultura, le regioni Marche ed Emilia Romagna e gli enti locali interessati, potranno essere ricompresi all'interno del "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*" ulteriori siti e beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale.
7. Il "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*" rientra fra i soggetti giuridici partecipati dal Ministero della cultura di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 Dicembre 2017, n. 205.
8. Il Consiglio Direttivo del "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*", sentito il Comitato Tecnico Scientifico, provvede alla identificazione, sulla base di specifica individuazione e valutazione scientifica, degli areali, dei manufatti e degli elementi significativi dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale, ambientale, tecnico-scientifico, paesaggistico ed etnoantropologico meritevoli di concrete azioni di conservazione, e provvede alla definizione della relativa disciplina d'uso, che è parte rilevante delle previsioni del Regolamento del Parco di cui all'articolo 6, fatte salve le competenze del Ministero della cultura ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2 - Finalità ed attività del Parco

1. Il “*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*” assicura la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, etnoantropologico e tecnico-scientifico, dei siti e dei beni individuati nell'Allegato A al presente decreto, nonché delle attività ad essi connesse.
2. Per la finalità di cui al comma 1 il Consorzio di cui al successivo articolo 3 cura e coordina, d'intesa con le soprintendenze competenti per materia e per territorio, le seguenti attività:
 - a) tutelare, recuperare, conservare, valorizzare ed utilizzare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria e diffusi sul territorio;
 - b) recuperare e conservare in strutture museali ed archivistiche, diffuse sul territorio, il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
 - c) tutelare e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i valori etnoantropologici connessi con l'attività estrattiva;
 - d) promuovere, sostenere e sviluppare attività di formazione e di ricerca nei settori storico, archeologico, scientifico, tecnologico e architettonico;
 - e) svolgere, in riferimento alla geologia, giacimentologia, tecnica mineraria, lavorazione del minerale e geomorfologia della formazione gessoso-solfifera marchigiano-romagnola, attività di carattere scientifico, culturale e divulgativo anche attraverso la costituzione di centri di documentazione e di ricerca con altri soggetti pubblici e/o privati;
 - f) promuovere e sostenere attività educative, didattico-divulgative ed artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
 - g) attivare e seguire, d'intesa con gli enti preposti, gli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex minerari.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Consorzio di cui all'articolo 3 cura e coordina, d'intesa con il Ministero del turismo, le attività di promozione, nel quadro dello sviluppo sostenibile, del turismo di carattere culturale ed ambientale, anche con riferimento ai siti di lavorazione, di conservazione e di utilizzazione del materiale estratto.

Art. 3 - Disciplina d'uso del Parco

1. Oggetto della disciplina d'uso del "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*" sono i beni ed i siti di cui all'art.1, comma 4, nonché le aree di cui allo stesso articolo 1, comma 3. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004.
2. Nel "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*", sono vietati:
 - a) i mutamenti riferiti all'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari ed in contrasto con le finalità istitutive di cui all'articolo 2 del presente decreto, fatte salve le ulteriori previsioni e prescrizioni dei Piani Paesaggistici delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna;
 - b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse alla passata attività mineraria;
 - c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001.
3. Nel territorio del Parco sono comunque vietate le attività incompatibili con le finalità istituzionali del Parco medesimo, che comportino il deturpamento dei manufatti e dei beni appartenenti al patrimonio di archeologia industriale, ivi compresi i beni immobili, puntuali e di rete, gli elementi sotterranei e le infrastrutture che li compongono.
4. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui all'articolo 6, il Direttore del Consorzio, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, rilascia nulla osta/autorizzazioni di competenza del Parco per gli interventi e le attività compatibili con le finalità dettate dall'articolo 2.

Art. 4 - Consorzio del Parco

1. La gestione del “*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*”, inteso come ecomuseo e parco geominerario, è affidata al Consorzio costituito dal Ministero della Transizione ecologica, dalle regioni Marche ed Emilia-Romagna, dalla provincia di Ancona, dalla provincia di Pesaro e Urbino, dalla Unione di Comuni Valmarecchia, dalla Unione Montana Catria e Nerone, dalla Unione Montana dell'Esino-Frasassi e dai Comuni di: Arcevia (AN), Cesena (CF), Novafeltria (RN), Pergola (PU), Sant'Agata Feltria (RN), Sassoferrato (AN), Talamello (RN) e Urbino (PU).
2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico. La denominazione ufficiale del consorzio è «*Consorzio del Parco museo minerario delle miniere di Zolfo di Marche e Emilia-Romagna*». Il consorzio ha sede presso uno degli enti territoriali interessati del quale si avvarrà di strutture e mezzi.
3. Il Consorzio provvede allo svolgimento delle attività indicate al comma 2 dell'articolo 2 per assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 attraverso la programmazione e gestione unitaria delle sue competenze sui beni, siti e territori che lo costituiscono.
4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del Consorzio tutte le azioni non direttamente riconducibili alle predette finalità ed attività e, in ogni caso, quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, agli interventi di difesa del suolo, nonché ad ogni altra attività la cui disciplina e regolamentazione sia già attribuita da norme statali o regionali anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.

Art. 4 - Organi del Consorzio

1. Gli organi del “*Consorzio del Parco museo minerario delle miniere di Zolfo di Marche e Emilia-Romagna*” sono individuati nello statuto del Consorzio stesso.

Con Decreto del Ministro della transizione ecologica, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica del Parco, su proposta del Presidente del Consorzio del Parco a seguito di deliberazione conforme del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Regolamento del Parco

1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite sui beni e nei siti e territori costituenti il "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*", anche tenuto conto degli atti di pianificazione urbanistica adottati dai Comuni.
2. Il regolamento del Parco è deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il regolamento del Parco è approvato dalle regioni Marche ed Emilia-Romagna.

1. Lo Statuto del Consorzio definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.
2. Le proposte dello Statuto e del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consorzio sono trasmesse al Ministero della transizione ecologica dal Consiglio Direttivo del Parco entro 120 gg dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consorzio vengono approvati dal Ministero della transizione ecologica previo parere del Ministero della cultura e delle regioni Marche ed Emilia- Romagna.

Art. 8 - Entrate del Consorzio

1. Costituiscono entrate del soggetto gestore del “*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche ,e Romagna*”, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2019 n. 160:

a) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione Europea, nonché di enti ed organismi internazionali, dello Stato, delle regioni Marche ed Emilia Romagna, della provincia di Ancona, della provincia di Pesaro e Urbino, delle Unioni dei Comuni e dei Comuni interessati e di altri enti pubblici statali e locali;

b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 22 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del soggetto gestore del “*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*”.

1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attività previste per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è sottoposto al preventivo parere del Consiglio Direttivo del Parco. Restano ferme le competenze del Ministero della cultura in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Il regime autorizzativo di cui al comma 1 si applica a tutti gli immobili (edifici e terreni) compresi nel Parco, con esclusione delle zone individuate quali zone omogenee B di completamento dei piani regolatori generali in vigore o adottati, per le quali restano validi i percorsi autorizzativi vigenti.

1. E' istituita la Commissione interregionale di coordinamento, con lo scopo di supportare le regioni Marche ed Emilia -Romagna per la stesura di indirizzi comuni per regolamentare la vita del "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*".
2. La Commissione è costituita dai rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura, delle regioni Marche ed Emilia Romagna, e del "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*".
3. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione di cui al comma 1 esperti del settore, ai quali sarà riconosciuto un rimborso per le spese di trasferta sostenute.
4. La Commissione interregionale è coordinata dal "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*" e consegnerà agli Enti di cui al comma 2 gli elaborati tecnici e giuridici prodotti entro 270 giorni dalla data della sua costituzione.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente in contrasto con il presente decreto nè con l'articolo 15, comma 2, della legge n. 93/2001 e dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 160/2019 sono applicabili al "*Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna*" le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

ELENCO DEI SITI E DEI BENI COSTITUENTI IL PARCO NAZIONALE DELLO ZOLFO DI MARCHE E ROMAGNA

A) Miniera di zolfo di Cabernardi

1. Sito della miniera di zolfo di Cabernardi (Comune di Sassoferrato (AN)):

portineria, fienile, lampisteria, attrezzeria, tettoia dell'attrezzeria, sala compressori, depositi della miniera, spogliatoi dei minatori, vecchio serbatoio della nafta, resti di edificio di servizio, pozzo «Donegani», deposito per la teleferica, calcheroni, parte terminale dei calcheroni, base della teleferica, forni Gill, piano inclinato, camino per i gas, «ginesario», edificio di servizio del ginesario, muro di recinzione, resti della galleria, edificio di servizio, stalla, casa del guardiano della polveriera, infermeria, sito dedicato a S. Barbara, mensa degli impiegati, case degli impiegati, pista di pattinaggio, campo da tennis, case degli operai, serbatoi per l'acqua, attrezzeria, polveriera, cooperativa dei minatori, discenderia (sniz).

2. Sito della miniera di zolfo di Vallotica (Comune di Sassoferrato (AN)):

viabilità tra la miniera di Cabernardi e la miniera di Vallotica, ciminiera, serbatoio, edifici di servizio, sala macchine, uffici, pozzo, sistemi di manovra, forni Gill.

3. Sito del villaggio di minatori di Cantarino (Comune di Sassoferrato (AN)):

edifici per alloggi, via Rostan, Corso Tomatis, via Boschetti, «Cattedra», chiesa, ventoloni.

4. Sito di Felcine (Comune di Sassoferrato (AN)):

ventolone.

5. Sito della raffineria di zolfo di Bellisio Solfare (Comune di Pergola (PU)):

edifici della raffineria, falegnameria, ex-abitazioni per impiegati, ex-palazzina degli uffici, ex-magazzini presso la stazione ferroviaria, prima diga per la produzione di energia elettrica.

6. Sentieri di accesso dal Comune di Arcevia alla miniera di Cabernardi (Comune di Arcevia (AN)):

A: da Palazzo; B: da Caudino; C: da Costa; D: da S. Stefano; E: da Civitalba.

B) Miniera di zolfo di Perticara (Comuni di Novafeltria (RN), Sant'Agata Feltria (RN) e Talamello (RN)): area interna alla perimetrazione riportata nella cartografia allegata al presente decreto ed in particolare:

1. Sito della miniera di zolfo di Perticara:

Pozzi e discenderie: Pozzo Perticara, Pozzo Mezzena, Pozzo Vittoria, Pozzo Parisio, Pozzo Montecchio, Pozzo Alessandro, Pozzo Paolo, Discenderia Fanante, antico ingresso delle miniere Perticara - Marazzana («le scale»), discenderia Monte Pincio; calcaroni, forni Gill;

2. Cantiere Certino:

sala argano, castello del Pozzo Vittoria, sala compressori, lampisteria, officina meccanica, centrale elettrica, magazzino, uffici, bagni-docce, sala musica (già deposito carburo), dopolavoro aziendale;

3. Cantiere Pozzo Alessandro - Villaggio minerario:

alloggi impiegati, sede cooperativa di consumo, cabina elettrica, rimessa autoveicoli, stalle-scuderie, sala argano-officine, alloggi impiegati, magazzino, villino amministratore, mense impiegati, scuola-palestra, campo sportivo, magazzino agrario (Ca' Piermanzo), abitazione (Ca' Piermanzo), spacciobotteghino (Ca' Piermanzo), Ca' de Masi;

4. Edifici ubicati lungo la strada Perticara - miniera:

alloggi, palazzo del direttore, abitazione vice-direttore, abitazione impiegati, ospedale vecchio, ospedale nuovo, abitazione dottore (già mensa), abitazione infermiere (già mensa), alloggi operai (Palazzone), centrale elettrica;

5. Edifici ubicati nell'abitato di Perticara:

scuola media, sede cooperativa di consumo, vecchia sede Museo Minerario (già macello comunale), edificio con cabina elettrica, sala macchine, lavatoio di Casalecchio;

6. Edifici ubicati a Novafeltria:

mulino delle polveri, stazione ferroviaria, stazione della teleferica;

7. Edifici ubicati nella località Campiano di Talamello:

mulini delle polveri.

C) Miniera di zolfo di San Lorenzo in Solfinelli

1. *Sito della miniera di di zolfo di San Lorenzo in Solfinelli (Comune di Urbino (PU):*

Castello di Pozzo Donegani, Impianto di vagliatura, Forni GILL, infermeria e sala macchine, Officine, Uffici, Calcaroni, Pozzo Donegani, Villa la Zolfatara , Discenderia Ca' Sanchio, Pozzo Villa, Pozzo Antonietti, Uffici Montecatini a Ca' Vagnino, Pozzo Pompucci, Discenderia Ca' Pietro, Discenderia Ca' Sanchio, Casa del Minatore;

2. *Sito della miniera di Schieti (Comune di Urbino (PU):*

3. *Sito della miniera di Cavallino o Ca' Brunello (Comune di Urbino (PU) :*

Pozzo di Ca' Brunello

D) Miniera di zolfo di Formignano

1. *Sito della miniera di zolfo di Formignano (Comune di Cesena (FC):*

- A) Edificio Casa Colonica
- B) Edificio Pederizzo
- C) Edificio Uffici
- D) Edificio spogliatoi
- E) Edificio Officina
- F) Edificio Discenderia
- G) Tettoie distrutte
- H) Tettoie distrutte
- I) Edificio scuderia
- J) Cabina elettrica-lampisteria
- K) Edificio Magazzini
- L) Vasca
- M) Edificio Abitazioni
- N) Celletta di Santa Barbara
- O) Punto di accoglienza

E) Miscellanea

1. *Sentieri e/o stradelli percorsi dai minatori per recarsi al lavoro anche se non ricompresi nelle perimetrazioni del Parco*

2. *Lapidi e/o monumenti funebri siti nei Comuni e nelle Unioni dei Comuni costituenti il Parco.*